

Coima SGR S.p.A.

Informativa sintetica in merito alla policy di gestione dei conflitti di interesse

Il Consiglio di Amministrazione di Coima SGR S.p.A. ha adottato una specifica "Policy conflitti di interessi" inserita nel Manuale delle Procedure.

Scopo della policy è individuare i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che si possono manifestare nello svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio e gestire gli stessi, attraverso apposite misure preventivamente individuate.

Nella policy sono state individuate come operazioni in potenziale conflitto di interessi, oltre alle operazioni con parti correlate (come definite dallo IAS 24), le operazioni che danno origine ad un conflitto tra:

- a) gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante, e gli interessi di uno o più Fondi gestiti o gli interessi dei relativi partecipanti;
- b) gli interessi di un Fondo gestito, o dei relativi partecipanti, e gli interessi di altri Fondi gestiti o dei relativi partecipanti;
- c) gli interessi di un Fondo gestito, o dei relativi partecipanti, e gli interessi di un altro cliente della SGR;
- d) gli interessi di due o più clienti della SGR.

La SGR effettua un monitoraggio periodico delle fattispecie identificate.

La SGR tiene in considerazione le seguenti situazioni in relazione alle quali uno o più dei soggetti coinvolti nell'operazione (tra i quali la SGR, i Soggetti Rilevanti, i Fondi ed i relativi investitori e/o le loro Parti Correlate):

- possano realizzare un guadagno finanziario ovvero evitare una perdita finanziaria, a danno di uno o più Fondi gestiti o di singoli investitori o partecipanti;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva prestato o dell'attività eseguita a favore di un Fondo gestito o dei suoi partecipanti o dell'operazione disposta per conto del Fondo gestito, un interesse distinto da quello del Fondo gestito;
- percepiscano un incentivo di carattere finanziario o di altra natura al fine di privilegiare (i) gli interessi di altri Fondi gestiti rispetto a quelli del Fondo gestito interessato, o (ii) gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso Fondo gestito;
- svolgano, per conto proprio o di terzi, le medesime attività svolte per conto dei Fondi gestiti;
- ricevano o possano ricevere in futuro, da soggetti diversi dai Fondi gestiti o dai suoi partecipanti, incentivi in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio;
- paghino ad un terzo incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

In via generale, per ogni controparte la SGR acquisisce preventivamente apposite dichiarazioni attestanti la non appartenenza della stessa al gruppo rilevante della SGR e, in generale, l'assenza di rapporti, relazioni, interessi con i gruppi dei soci, con amministratori e sindaci della SGR, in via diretta o indiretta, tali da configurare un'ipotesi di potenziale conflitto di interesse o rilevanti correlazioni.

Nell'ipotesi in cui venga individuata una situazione di potenziale conflitto di interesse vengono attivati i presidi elencati nella Policy, tra cui:

- Applicazione di condizioni di mercato in caso di (i) contratti di locazione, (ii) i contratti di servizi e consulenza (ad es. asset management, property management, agency, ecc.) e i contratti di finanziamento da parte del Fondo verso le partecipate, (iii) operazioni in strumenti finanziari;
- Verifica delle motivazioni sottese alla stipula di contratti di servizi e consulenza;
- Relazione di stima/parere di congruità degli Esperti Indipendenti sugli immobili oggetto di investimento o disinvestimento;
- Verifica circa l'ammissibilità delle commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla (o dalla) SGR a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (inducements);
- Applicazione dei criteri di allocazione degli investimenti tra i Fondi gestiti;
- Comunicazione dei soggetti che si trovino in potenziale conflitto di interessi in virtù del ruolo ricoperto;
- Parere preventivo del Comitato Conflitti della SGR;
- Evidenziazione al Consiglio di Amministrazione della circostanza per cui nonostante l'applicazione dei presidi previsti dalla Policy, gli stessi non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio ai Fondi gestiti o ai loro investitori;
- Parere preventivo del Collegio Sindacale;
- Parere del Comitato Consultivo del Fondo (qualora previsto dal regolamento di gestione);
- Delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Analisi nel caso di Trasformazione/variazione strategia del Fondo;
- Applicazione della Procedura "Finanziamento FIA";
- Regime Commissionale;
- Rappresentazione di Scenari Alternativi.

Per le operazioni in conflitto che si sostanziano in contratti di durata, vengono previste apposite attività di monitoraggio finalizzate a verificare la coerenza e la qualità dei servizi prestati dai fornitori.

Alla funzione di Compliance è affidato il compito di istituire e aggiornare il Registro dei Conflitti di interesse, nel quale sono riportate le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR o dei clienti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14 paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE quando il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modalità organizzative adottate dalla SGR per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non bastano a garantire, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, la SGR informa chiaramente gli investitori, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte del conflitto di interesse.